

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
542/2015/R/IDR**

**SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO – CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI**

*Documento per la consultazione nell'ambito del procedimento avviato con
deliberazione 412/2013/R/IDR, come integrato e rinnovato con deliberazione
465/2014/R/IDR*

12 novembre 2015

Premessa

Con la deliberazione 26 settembre 2013, 412/2013/R/IDR l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per l'affidamento e la gestione del servizio idrico integrato che disciplinino in sede di prima applicazione:

- *i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore, anche in funzione della forma di gestione prescelta;*
- *i criteri per la determinazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente alla scadenza dell'affidamento.*

Con il primo documento per la consultazione 171/2014/R/IDR, l'Autorità ha sottoposto a consultazione i propri orientamenti per la predisposizione di schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici.

Il quadro normativo di riferimento su cui l'Autorità ha iniziato ad impostare l'intervento regolatorio in discussione è stato poi profondamente inciso dalle disposizioni recate dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia).

A seguito della deliberazione 465/2014/R/IDR - con cui il procedimento avviato con deliberazione 412/2013/R/IDR è stato integrato e rinnovato - è stato pubblicato il secondo documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, con cui sono stati illustrati gli orientamenti dell'Autorità tenendo conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal richiamato Decreto Sblocca Italia.

Con il presente documento, come indicato nel DCO 274/2015/R/IDR, viene sottoposto a consultazione uno schema dei contenuti minimi essenziali della convenzione tipo.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta - anche sotto forma di possibili emendamenti allo schema tipo in oggetto - compilando l'apposito modulo interattivo disponibile nel sito internet dell'Autorità o tramite l'apposito indirizzo di posta elettronica (servizi-idrici@autorita.energia.it) **entro e non oltre il 4 dicembre 2015**. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, dovranno*

motivare tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento. In tal caso, sarà necessario inviare un ulteriore documento, destinato alla pubblicazione e privo delle parti riservate.

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Sistemi Idrici
Unità Integrazione dei servizi idrici e Relazioni con il Territorio (IRT)
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/547
fax: 02-65565.222
e-mail: servizi-idrici@autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	5
2	Schema della convenzione tipo	8
3	Disposizioni generali.....	10
4	Piano d'Ambito	12
5	Strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	13
6	Cessazione e subentro.....	14
7	Ulteriori obblighi tra le parti.....	17
8	Penali e sanzioni.....	18
9	Disposizioni finali.....	19

1 Introduzione

- 1.1 Con la deliberazione 26 settembre 2013, 412/2013/R/IDR l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) ha avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per: *i*) l'affidamento e *ii*) la gestione delle attività per l'erogazione del servizio idrico integrato (di seguito: SII) al fine di regolamentare in modo uniforme sul territorio nazionale i rapporti tra ente di governo dell'ambito (di seguito anche EGA) e i gestori del servizio idrico integrato.
- 1.2 La definizione di una regolazione uniforme per la predisposizione delle convenzioni rappresenta un fondamentale elemento di completamento e raccordo della nuova disciplina, contribuendo a rafforzare la stabilità, la chiarezza e la coerenza del quadro di regole di riferimento.
- 1.3 Con il documento per la consultazione 171/2014/R/IDR l'Autorità ha presentato i primi orientamenti in ordine alla predisposizione di schemi di convenzione tipo per l'affidamento, l'organizzazione e la gestione delle attività nell'ambito del SII, prospettando un intervento volto in linea generale a promuovere la semplificazione e la stabilità del quadro regolatorio, prevedendo al contempo che la disciplina delle convenzioni tenga conto: *i*) dei modelli gestionali e organizzativi dei soggetti affidatari del servizio, *ii*) della complessità degli obiettivi del soggetto gestore e *iii*) degli assetti istituzionali locali.
- 1.4 Il quadro normativo in base al quale l'Autorità ha iniziato ad impostare l'intervento regolatorio in discussione è stato poi profondamente inciso dalle disposizioni recate dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (Decreto Sblocca Italia).
- 1.5 Con la deliberazione 465/2014/R/IDR l'Autorità ha dunque integrato e rinnovato il procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR, per tener conto delle recenti disposizioni normative introdotte dal citato Decreto Sblocca Italia in tema di: *i*) organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, *ii*) affidamento del servizio, *iii*) dotazioni dei soggetti gestori; *iv*) gestioni esistenti; *v*) regolazione dei rapporti tra Enti di governo dell'ambito e soggetti gestori.
- 1.6 Con il documento per la consultazione 274/2015/R/IDR, alla luce delle citate novità normative, l'Autorità ha sottoposto a consultazione una struttura generale di convenzione tipo, evidenziando come i criteri legislativi di riferimento per la relativa predisposizione - contenuti nell'art. 151 del d.lgs. 152/2006 - siano eterogenei nel loro contenuto, potendo essere suddivisi tra: *i*) criteri caratterizzanti la convenzione tipo, *ii*) criteri che vengono già considerati e sviluppati nell'ambito delle pertinenti branche della regolazione settoriale (regolazione tariffaria, regolazione della qualità tecnica e contrattuale,

regolazione in materia di *unbundling*), *iii*) criteri privi di una specifica valenza regolatoria, sovente mera attuazione di norme legislative primarie.

1.7 Nella richiamata consultazione, l'Autorità si è quindi soffermata sui contenuti minimi essenziali che le convenzioni di gestione devono obbligatoriamente contenere e rispettare, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- durata dell'affidamento (lett. *b*), comma 2 dell'art. 151, d.lgs. 152/06);
- perimetro delle attività affidate;
- strumenti relativi all'obbligo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione e al suo mantenimento (la cui previsione nell'ambito della convenzione tipo è espressamente disposta dalla lett. *c*), comma 2 dell'art. 151, d.lgs 152/06);
- procedure di subentro nelle gestioni e corresponsione del valore di rimborso al gestore uscente (lett. *m*), comma 2 dell'art. 151, d.lgs 152/06);
- prestazione di garanzie finanziarie e assicurative (lett. *n*), comma 2 dell'art. 151, d.lgs 152/06).

1.8 Il presente documento di consultazione, a partire dall'analisi dei contributi ricevuti dai soggetti interessati in ordine alle proposte presentate, riporta gli orientamenti finali dell'Autorità in relazione alla nuova struttura di convenzione tipo, dettagliandone - mediante approfondimento e declinazione puntuale dei temi già posti in consultazione con il DCO 274/2015/R/IDR - i seguenti principali contenuti:

- *Diposizioni generali*, concernenti - oltre alle *definizioni* da richiamare nelle convenzioni - l'*oggetto*, il *regime giuridico scelto per la gestione del servizio*, il *perimetro* delle attività affidate e la *durata* della convenzione;
- *Piano d'Ambito*, con riferimento alla definizione dei documenti che formano il *contenuto del Piano d'Ambito*, come stabilito dalla normativa primaria, e alla esplicitazione delle procedure di *aggiornamento* con quanto stabilito dalla regolazione dell'Autorità;
- *Strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario*, con particolare riguardo ad una specifica disciplina dell'*istanza* di riequilibrio economico-finanziario, delle *misure* - e del relativo utilizzo - per il mantenimento del predetto equilibrio, nonché del *procedimento* per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio;
- *Cessazione e subentro*, in relazione alle *procedure di subentro* nelle gestioni e corresponsione del *valore di rimborso* al gestore uscente, con particolare riferimento al processo di accorpamento delle gestioni;

- *Ulteriori obblighi tra le parti, precisando gli obblighi dell'ente di governo dell'ambito e quelli del gestore;*
- *Penali e sanzioni, individuando le ulteriori penali e sanzioni, oltre a quelle stabilite dalla normativa vigente inclusa la regolazione dell'Autorità, che possono essere eventualmente comminate;*
- *Disposizioni finali, afferenti in particolare la prestazione di garanzie, la sottoscrizione di polizze assicurative, le modalità di aggiornamento della convenzione e l'indicazione degli allegati.*

1.9 Nell'Allegato A al presente documento si fornisce uno schema di articolato recante le prime disposizioni in ordine ai contenuti minimi che saranno previsti nella convenzione tipo. Ulteriori profili verranno considerati in funzione dell'evoluzione della regolazione.

1.10 Nei paragrafi che seguono, l'Autorità - alla luce di talune criticità emerse - segnala, inoltre, la necessità di condurre ulteriori approfondimenti su alcuni temi, posponendone una più analitica trattazione, nonché, eventualmente, l'esplicitazione della relativa disciplina. In particolare, si fa riferimento a:

- esplicitazione del set di indicatori *benchmark* da utilizzare ai fini della definizione di equilibrio economico-finanziario;
- disciplina della cessazione anticipata per fatto del gestore;
- valorizzazione dei costi relativi al subentro;
- obbligo di subentro nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere da parte del gestore entrante.

1.11 Nell'ambito del provvedimento finale - che l'Autorità intende adottare (entro fine anno) contestualmente al metodo tariffario per il nuovo periodo regolatorio - verrà altresì esplicitata la procedura per l'adeguamento obbligatorio delle convenzioni in essere alla convenzione tipo. A tal riguardo, l'Autorità è orientata a prevedere che le convenzioni di gestione debbano essere rese conformi alla convenzione tipo entro 180 giorni dall'entrata in vigore della medesima e che le stesse siano trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, che verrà definita nell'ambito del metodo tariffario per il nuovo periodo regolatorio (v. paragrafo 2.9).

Spunti per la consultazione

- Q1.** *Anche alla luce delle analisi e delle considerazioni riportate, ulteriormente approfondite nei paragrafi che seguono, si condivide l'impostazione generale prospettata? Motivare la risposta.*
- Q2.** *Si condividono le disposizioni puntuali riportate nello schema di convenzione tipo di cui all'Allegato A? Motivare la risposta fornendo eventuali proposte di integrazione o modifica.*

2 Schema della convenzione tipo

- 2.1 Gli orientamenti prospettati dall’Autorità nel DCO 274/2015/R/IDR, hanno ricevuto una generale condivisione da parte degli operatori che hanno formulato contributi. La discussione sul tema, che, come si è riportato, prosegue da tempo e si intreccia con alcune rilevanti riforme promosse da norme primarie, si è concretizzata anche in proposte articolate per superare alcune delle criticità emerse. Un soggetto è giunto a elaborare e proporre un proprio schema di convenzione tipo.
- 2.2 La struttura di convenzione tipo sottoposta a consultazione dall’Autorità nel DCO 274/2015/R/IDR è riportata nel successivo *Box 1*.

Box 1 – Struttura di convenzione tipo di cui al DCO 274/2015/R/IDR

- 1) DISPOSIZIONI GENERALI [v. contenuti di cui alle lett. a) e b) del comma 2, art.151, d.lsg 152/06]
 - a. DEFINIZIONI
 - b. REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
 - c. PRINCIPI GENERALI E OGGETTO DELLA CONVENZIONE
 - d. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
- 2) OBBLIGHI DELLE PARTI [v. contenuti di cui alle lett. b-bis), c), g), i), l) e p) del comma 2, art.151, d.lgs 152/06]
 - a. OBBLIGHI DEL GESTORE
 - b. OBBLIGHI DELL’ENTE AFFIDANTE
 - c. OBBLIGHI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI BENI E DEGLI IMPIANTI
 - d. RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL GESTORE
- 3) REGOLAZIONE PER CONTRATTO¹ [v. contenuti di cui alle lett. d), e), f) e m) del comma 2, art.151, d.lgs 152/06]
 - a. QUALITÀ DEL SERVIZIO
 - b. CONDIZIONI DI FORNITURA DEL SERVIZIO
 - c. MODALITÀ PER L’APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
 - d. MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONVENZIONE E PROCEDURE DI SUBENTRO
- 4) CONTROLLI E SANZIONI [v. contenuti di cui alle lett. h) e o) del comma 2, art.151, d.lsg 152/06]
- 5) DISPOSIZIONI FINALI [v. contenuti di cui alla lett. n) del comma 2, art.151, d.lsg 152/06]
 - a. GARANZIE
 - b. PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE.
 - c. *ADDENDUM* PER GESTIONI IN CRISI
- 6) ALLEGATI TECNICI
 - a. RICOGNIZIONE DELLE OPERE
 - b. DISCIPLINARI

¹ Il riferimento è alle materie (di cui l’art. 151 del d.lgs.152/2006 dispone espressamente la previsione in convenzione tipo) la cui disciplina era originariamente demandata alla “regolazione per contratto” e per le quali attualmente l’Autorità - a seguito dell’attribuzione delle competenze sui servizi idrici ricevuta con d.l. 201/2011 - sta completando la relativa regolazione.

- 2.3 Le osservazioni degli operatori si sono rivelate in larga parte favorevoli alla ipotesi prospettata, sebbene, poi, sulla base degli approfondimenti svolti con riferimento agli aspetti posti in consultazione, è emersa, ad avviso dell’Autorità, l’esigenza di esplicitare puntualmente la disciplina afferente alcuni temi, così da rendere necessaria una revisione della struttura prospettata dedicando ai medesimi sezioni specifiche.
- 2.4 In particolare, alcuni degli interessati hanno suggerito di integrare i contenuti previsti, introducendo una disciplina specifica del Programma degli Interventi, o aggiungendo, tra gli Allegati, un esplicito riferimento alla Carta del Servizio, al Regolamento di Utenza, al Disciplinare Tecnico e, più in generale, al Piano d’Ambito. Si segnala poi che un soggetto ha proposto di rimuovere l’Addendum, suggerendo che il tema delle gestioni in crisi debba essere affrontato sulla base di provvedimenti “non convenzionali”.
- 2.5 Molti operatori, poi, hanno evidenziato la necessità di approfondimenti riguardo al tema del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, chiedendo, tra l’altro, che venisse disciplinato in una apposita sezione della convenzione tipo.
- 2.6 L’Autorità ritiene in larga parte condivisibili i suggerimenti sinteticamente richiamati, impostando pertanto la nuova struttura di convenzione tipo sulla base dello schema riportato nella successiva Tavola 1.

Tavola 1 – Nuova struttura di convenzione tipo

TITOLO I	<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>
TITOLO II	<i>PIANO D’AMBITO</i>
TITOLO III	<i>STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL’EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</i>
TITOLO IV	<i>CESSAZIONE E SUBENTRO</i>
TITOLO V	<i>ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI</i>
TITOLO VI	<i>PENALI E SANZIONI</i>
TITOLO VII	<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>

- 2.7 L’orientamento prospettato dall’Autorità nel DCO 274/2015/R/IDR in ordine alla disciplina dei contenuti minimi essenziali, in base al quale sono state esplicitate proposte su alcuni elementi specifici da tradurre in clausole convenzionali, è stato sostanzialmente condiviso dagli operatori, sebbene una parte significativa degli stessi abbia richiesto la redazione di una convenzione tipo esaustiva. In particolare, poi, alcuni hanno suggerito di far riferimento a disposizioni e clausole generalmente richieste da soggetti finanziatori all’atto della stipula del relativo contratto di finanziamento.

- 2.8 Sul punto, pur comprendendo l'impatto positivo che potrebbe avere, in termini di efficienza nella gestione dei rapporti tra soggetti interessati, l'adozione di una sorta di "Testo Unico" delle condizioni disciplinanti le obbligazioni contrattuali, l'Autorità non ritiene, al momento, di poter recepire la proposta formulata. Infatti, paiono evidenti i motivi che suggeriscono, da un lato, di specificare, nei singoli provvedimenti regolatori adottati – riguardo, ad esempio, a temi tariffari, di qualità contrattuale, di *unbundling* – gli eventuali ulteriori obblighi introdotti, evidenziandone il collegamento con le finalità dei medesimi, e dall'altro, di esplicitare che l'avvio di un processo di regolazione indipendente, per sua natura, rischierebbe di enfatizzare il *trade-off* tra esaustività e validità temporale del provvedimento.
- 2.9 Alcune delle osservazioni formulate sono state riferite alla necessità di precisare la tempistica dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Ad avviso dell'Autorità, la conferma della selettività dell'approccio, che si sostanzia nella elaborazione di uno schema di contenuti minimi essenziali della convenzione tipo circostanziato su alcune precise criticità da disciplinare, semplifica molto le possibili difficoltà connesse alla tempistica di applicazione. Come anticipato nel paragrafo 1.11), nel provvedimento finale, l'Autorità è orientata a prevedere che gli adeguamenti delle convenzioni esistenti al nuovo schema, dovranno avvenire coerentemente con le modalità stabilite per la trasmissione della predisposizione tariffaria relativa al secondo periodo regolatorio, la quale - si rammenta - è rappresentata dallo specifico schema regolatorio (composto dai seguenti atti: *i*) Programma degli Interventi, *ii*) Piano Economico-Finanziario, *iii*) convenzione di gestione contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'Autorità) sottoposto a verifiche per la relativa approvazione da parte dell'Autorità medesima.

3 Disposizioni generali

- 3.1 Nell'ambito delle disposizioni generali, l'Autorità intende ricomprendere le *definizioni*, per le quali si rinvia a quanto già in consultazione in materia di *unbundling* (DCO 379/2015/R/IDR e 515/2015/R/IDR), l'*oggetto*, utile a precisare le finalità del rapporto convenzionale, il *regime* giuridico per la gestione del servizio, dove si indica la modalità di affidamento prescelta tra quelle previste dalla normativa vigente, il *perimetro* delle attività affidate in privativa e la *durata* della convenzione.
- 3.2 Con riferimento agli orientamenti espressi dall'Autorità in ordine alla definizione del *perimetro* delle attività affidate nell'ambito della convenzione, si è in primo luogo riscontrata una generale condivisione circa la centralità che assume tale tematica, anche in relazione all'equilibrio economico-finanziario.
- 3.3 Nel merito, sono emerse, da parte dei soggetti rispondenti alla consultazione, posizioni differenziate, soprattutto in relazione a due aspetti: da un lato in ordine

alla possibilità di ricomprendere i servizi c.d. post-contatore nel perimetro della convenzione, dall'altro in merito all'inclusione nel medesimo perimetro delle attività di realizzazione di allacciamenti idrici e fognari e di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano.

- 3.4 Con riferimento al primo profilo, alcuni soggetti hanno evidenziato l'inopportunità di ricomprendere anche i servizi c.d. post-contatore nel perimetro della convenzione in quanto si tratta di servizi che possono essere svolti in libera concorrenza. Analoghe considerazioni sono state rappresentate in relazione ad alcune ulteriori attività ricomprese nelle "altre attività idriche" (per es. allacciamenti). Alcuni osservano poi che il contatore rappresenta, nell'attuale contesto normativo, il punto di delimitazione della responsabilità del gestore, a valle del quale interviene la responsabilità dell'utente ovvero del gestore della rete di distribuzione interna.
- 3.5 Altri ritengono, invece, auspicabile l'allargamento del perimetro del servizio idrico ad attività oggi classificate come "altre attività idriche". A tal riguardo, oltre a condividere le assunzioni dell'Autorità in ordine al rapporto intercorrente tra perimetro ed equilibrio economico-finanziario, gli intervenienti fanno notare che la concorrenza, per molte delle cosiddette "altre attività idriche" risulta già oggi più teorica che reale, riscontrandosi *de facto*, nella maggior parte dei casi, condizioni di monopolio e dunque, semmai, la necessità dell'introduzione di una piena regolazione a tutela dell'utenza.
- 3.6 In tale contesto l'Autorità è orientata a prevedere, in coerenza con quanto prospettato nel DCO 274/2015/R/IDR, la possibilità per le parti – ma non l'obbligo – di includere nel perimetro della convenzione anche le citate attività per periodi predefiniti e limitati e nell'intento di minimizzare gli oneri aggiuntivi per gli utenti, al fine di favorire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.
- 3.7 Con riferimento all'inclusione nel perimetro della convenzione delle attività di realizzazione di allacciamenti idrici e fognari e di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, alcuni, in base alle recenti sentenze del TAR Lombardia afferenti al Metodo Tariffario per gli anni 2012 e 2013 (MTT), suggeriscono di attendere la decisione del Consiglio di Stato.
- 3.8 Altri condividono invece l'orientamento espresso dall'Autorità ed osservano che di norma oltre l'80% delle reti di raccolta fognaria si configurano in Italia come reti miste, attraverso cui, cioè, scorrono sia le acque di pioggia che quelle civili, venendo veicolate dalle fognature e trattate negli impianti di depurazione e risultando quindi impossibile non inserire in tariffa i costi afferenti a tali attività.
- 3.9 L'Autorità, nelle more della decisione del Consiglio di Stato in ordine alla regolazione per il biennio 2012/2013 - attesa per i prossimi mesi - intende confermare gli orientamenti espressi nel DCO 274/2015/R/IDR per le ragioni in quella sede dettagliate, non introducendo sul punto alcun obbligo per i gestori ma

prevedendo per le parti la possibilità, in presenza di un accordo sul punto, di ricomprendere nel perimetro della convenzione anche tali attività. Si precisa tuttavia che l’Autorità intende verificare se, sulla base dell’esigenza di garantire una maggiore sicurezza tecnica nelle prestazioni erogate, sia necessario prevedere l’esplicitazione di obblighi di verifica, da porre in capo all’EGA o al Gestore, eventualmente tramite l’introduzione di specifiche disposizioni – nell’ambito del Disciplinare tecnico allegato alla convenzione di gestione – tese a garantire i necessari controlli sui lavori eseguiti da soggetti diversi dal gestore del servizio idrico integrato.

- 3.10 Con riferimento, poi, alla previsione, prospettata dall’Autorità, di una disciplina che consenta, a determinate condizioni, l’estensione della *durata* dell’affidamento originariamente prevista, si è riscontrato un largo consenso tra gli operatori, che hanno evidenziato altresì la necessità di indicare puntualmente le cause che possono giustificare tale estensione.
- 3.11 L’Autorità intende dunque confermare la possibilità di estendere la durata dell’affidamento originariamente stabilita, nei casi e alle condizioni previste dalla legge, prospettando che la nuova scadenza possa, al massimo, coincidere con quella fissata per il periodo regolatorio *pro tempore* vigente.

4 Piano d’Ambito

- 4.1 Nel DCO 274/2015/R/IDR, non sono stati esplicitati orientamenti in riferimento alla disciplina convenzionale della pianificazione di ambito. La normativa di settore risulta molto articolata, prevedendo i singoli atti di cui il *Piano d’Ambito* si compone: la ricognizione delle infrastrutture, il programma degli interventi, il modello gestionale e organizzativo e il piano economico-finanziario². La prima fase di attuazione della programmazione di ambito si è tradotta, ad avviso dell’Autorità, in una interpretazione tendenzialmente rigida del contenuto dei documenti adottati, generando iter deliberativi estremamente complessi, di durata eccessiva e, in ultima analisi, tali da ridurre l’efficacia predittiva della programmazione. Infatti, come molti hanno notato, spesso, all’atto dell’approvazione finale, larga parte degli elementi contenuti nei piani risultava superata dagli accadimenti gestionali verificatisi nel frattempo. Inoltre, l’aver generalmente anteposto la programmazione dettagliata dello sviluppo delle infrastrutture e dei servizi all’affidamento della gestione e alla verifica della sua finanziabilità, può aver contribuito a ridurre la capacità di analizzarne l’effettiva sostenibilità. I contesti nei quali si è realmente riusciti a preservare una validità ed una efficacia di fondo degli atti programmatori, sono risultati ben pochi.
- 4.2 Questi elementi hanno indotto l’Autorità a semplificare gli adempimenti amministrativi necessari alla revisione degli atti di programmazione e a stabilire

² Cfr, art. 149, d.lgs. 152/2006.

tempistiche puntuali, a partire dalla revisione del vincolo ai ricavi e della determinazione dei corrispettivi. In tale contesto, si è esplicitato il fondamentale criterio di coerenza delle proposte tariffarie e si è chiarito che lo specifico schema regolatorio predisposto dai soggetti competenti dovesse necessariamente contenere gli aggiornamenti del Programma degli Interventi, del Piano Economico-Finanziario e della Convenzione in essere.

- 4.3 Molti operatori hanno pertanto suggerito l'opportunità di esplicitare gli elementi di raccordo tra gli adempimenti previsti dalla regolazione dell'Autorità e l'aggiornamento del Piano d'Ambito, ravvisando la possibilità di introdurre ulteriori semplificazioni al quadro regolamentare vigente.
- 4.4 Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno precisare, nei propri orientamenti finali, una proposta tesa al raccordo tra i contenuti della pianificazione disciplinati dalla normativa settoriale e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni alla base dei medesimi atti, richiesto dall'Autorità ai fini dell'approvazione delle predisposizioni tariffarie proposte dal soggetto competente.

5 Strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 5.1 Nel DCO 274/2015/R/IDR, l'Autorità ha prospettato una definizione di *equilibrio economico-finanziario*, facendo riferimento alla condizione di gestione dei servizi che soddisfa determinati indicatori di redditività e di capacità di rimborso del debito³, il cui mantenimento deve essere accertato dal soggetto competente per l'intera durata dell'affidamento; allo stesso tempo, in considerazione della complessità dei parametri necessari ai fini di una compiuta valutazione dell'equilibrio, l'Autorità ha ritenuto di non esplicitare nella convenzione tipo il set di parametri in base ai quali monitorare la persistenza dell'equilibrio economico-finanziario medesimo.
- 5.2 Numerose sono state le osservazioni che hanno suggerito di formalizzare il set di parametri nell'ambito della convenzione tipo e, in particolare, alcuni hanno suggerito di far riferimento al parametro ADSCR (*Average Debt Service Cover Ratio*)⁴. L'Autorità ha già manifestato interesse per questo indicatore, come anche per altri, proprio nell'ambito del prospetto di Rendiconto Finanziario incluso nel Piano Economico-Finanziario (PEF), dove è stata prevista la possibilità di calcolarne il valore per verificare, in un dato periodo, i profili di sostenibilità della gestione.
- 5.3 Al riguardo, sulla base dei dati comunicati dai soggetti competenti, l'Autorità ha avuto modo di constatare una forte eterogeneità nel valore dei parametri

³ Cfr. art. 143, comma 8 bis, del d.lgs. 163 del 2006.

⁴ Generalmente calcolato sulla base del rapporto tra flusso di cassa operativo per il servizio del debito, pari alla somma algebrica di alcune poste di Conto Economico, e il costo complessivo del servizio del debito.

finanziari comunicati nell'ambito dei PEF, in parte riconducibile a possibili imprecisioni, e, per la restante parte, dovuta all'ampia varietà delle caratteristiche degli operatori oggi esistenti nel settore. Formalizzare un meccanismo di collegamento tra l'adeguamento dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa sulla base di indicatori finanziari predefiniti, rappresenterebbe poi una sovrapposizione rispetto alle regole di calcolo già previste, introducendo un dualismo che potrebbe compromettere la chiarezza del quadro regolatorio.

- 5.4 Si tratta di elementi che suggeriscono, almeno in questa fase, di non adottare indicatori *benchmark* di equilibrio obbligatori per tutti, che potrebbero generare situazioni di forte discontinuità in determinati contesti. Resta peraltro ferma la necessità, nell'ambito della regolazione tariffaria e delle relative istruttorie per l'approvazione, di approfondire la fondatezza delle dichiarazioni di esistenza dell'equilibrio economico-finanziario, che vengono attualmente rese in presenza di valori parametrici estremamente differenti.
- 5.5 Molti operatori hanno poi proposto di esplicitare le procedure adottabili al fine del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, atteso che la convenzione tipo potrebbe configurarsi come lo strumento regolatorio principale per disciplinarle. Tenendo conto dei suggerimenti avanzati, l'Autorità, nel presente documento intende, pertanto, presentare i propri orientamenti finali in ordine: *i)* all'istanza di riequilibrio economico-finanziario, stabilendone i presupposti e il contenuto minimo; *ii)* all'ordinamento, in termini di priorità di utilizzo, degli strumenti per il mantenimento del predetto equilibrio; *iii)* al procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio.

6 Cessazione e subentro

- 6.1 Il processo di razionalizzazione della compagine gestionale del settore, finalizzato a conseguire gli obiettivi dettati da alcune recenti riforme⁵, rappresenta un elemento di rilievo nell'ambito della definizione dello schema di clausole convenzionali.
- 6.2 Nell'ambito della vigente regolazione tariffaria, è già prevista dal comma 7.3 della deliberazione 643/2013/R/IDR la possibilità di escludere dall'aggiornamento tariffario il Gestore che non consegna gli impianti e nel DCO 406/2015/R/IDR sono stati presentati alcuni orientamenti relativi alla possibilità di declinare le regole tariffarie in base alla realizzazione di determinati processi di aggregazione gestionale.
- 6.3 L'Autorità ha esplicitato, nel DCO 274/2015/R/IDR, gli elementi principali che dovrebbero caratterizzare una efficace procedura di avvicendamento tra gestori

⁵ Cfr. art. 7 del d.l. 133/2014 (Decreto Sblocca Italia) – che ha apportato modificazioni e integrazioni al d.lgs. 152/2006 - e art. 1, comma 609, della l. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) - che ha modificato e integrato l'art. 3-bis del d.l. 138/2011.

dei servizi idrici, precisando anche che la mancata realizzazione delle modifiche richieste dalla normativa entro tempi certi, può avere effetti in termini di ammissibilità all'aggiornamento tariffario. Le osservazioni ricevute hanno ampiamente condiviso gli orientamenti prospettati, sottolineando la rilevanza di tempistiche codificate per conferire un maggior grado di certezza al quadro regolatorio di riferimento.

- 6.4 Alcuni hanno anche proposto di definire una dettagliata disciplina della *cessazione anticipata*, per fatto del gestore, collegandone l'applicazione soprattutto al caso di mancato riequilibrio economico finanziario. La proposta, avanzata da più parti, ad avviso dell'Autorità, anche tenendo conto degli articoli 143⁶ e 158⁷ del d.lgs. 163/2006, come richiamati dalla disciplina di settore, all'articolo 151, del d.lgs. 152/2006, può essere opportunamente valutata sotto due profili: il presupposto e il bilanciamento del potere negoziale.
- 6.5 Riguardo al presupposto, l'Autorità ritiene necessario effettuare ulteriori approfondimenti, soprattutto nell'ambito della regolazione tariffaria e delle relative istruttorie di approvazione, al fine di procedere ad una definizione univoca e oggettiva dell'equilibrio economico-finanziario. In mancanza di un simile presupposto, infatti, la richiesta di cessazione anticipata potrebbe accrescere la conflittualità tra le controparti.
- 6.6 Inoltre, con riferimento al bilanciamento del potere negoziale, l'Autorità ritiene necessario individuare soluzioni per contemperare la facoltà di cessazione anticipata, per fatto del gestore, con la necessità di garantire la continuità del servizio, nonché l'ottemperanza ai vincoli previsti per le società *in house* e per le gestioni dirette. Qualora non si tenessero in considerazione questi elementi, potrebbe darsi il caso di realtà nelle quali, ad esempio, da un lato, i vincoli di finanza pubblica inibiscono la possibilità di affidamento *in house* e, dall'altro, le

⁶ Cfr. comma 8 dell'art. 143 del d. lgs. 163/2006, ai sensi del quale: “(...) *I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico-finanziario, (...), comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto (...)*”.

⁷ Cfr. comma 1 dell'art. 158 del d.lgs. 163/2006, ai sensi del quale: “*Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:*

- a) *il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;*
- b) *le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;*
- c) *un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario”.*

condizioni istituzionali, economiche e sociali del territorio non risultano attrattive per altri possibili gestori del servizio, generando un ulteriore peggioramento della qualità delle prestazioni e dello stato delle infrastrutture. Un corretto bilanciamento del potere negoziale può dunque apparire un obiettivo di pubblico interesse.

- 6.7 Infine, si segnala che, in alcuni contesti, si tratterebbe di una modalità di cessazione che va nella direzione opposta a quella prevista dalle citate riforme adottate di recente: in particolare, potrebbe darsi il caso che un operatore di carattere industriale che non si dimostri pienamente soddisfatto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, si trovi ad esser subentrato da operatori, forse numerosi, di dubbia legittimità e privi di un orizzonte temporale che ne permetta l'efficacia rispetto agli obiettivi assegnati alla gestione. Anche per fornire strumenti idonei ad affrontare criticità simili, l'Autorità - con deliberazione 122/2012/R/IDR - ha avviato il procedimento concernente le modalità di perequazione.
- 6.8 Gli orientamenti finali dell'Autorità, alla luce degli elementi acquisiti, confermano le prospettazioni inizialmente illustrate, con una specifica declinazione degli obblighi e delle tempistiche di *subentro*.
- 6.9 Nell'ambito del 274/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi esplicitato il riferimento all'attuazione della previsione recata dal comma 2, dell'articolo 153, del d.lgs. 152/2006, in base alla quale *“il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli ed a corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso definito secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico”*. Al riguardo, alcuni hanno osservato che si tratta di una disposizione che, qualora non efficacemente coordinata con le previsioni del codice civile relative all'autonomia contrattuale e alla nozione di cessione del contratto, potrebbe generare elementi di rischio aggiuntivo per gli Enti Finanziatori, chiedendo di dare priorità alla estinzione e considerare, in subordine, la facoltà di subentrare per il nuovo affidatario. L'Autorità ritiene utile precisare che, sotto il profilo delle clausole da inserire nell'ambito della convenzione tipo, la disposizione richiamata sia recepibile attraverso la specificazione di alcuni obblighi del gestore, mentre con riferimento alla copertura dei relativi oneri, sia possibile valutarne l'inserimento nell'ambito di quelli riferiti alla procedura di subentro.
- 6.10 Con riferimento poi alla valorizzazione dei costi relativi al subentro, l'Autorità ha illustrato nel DCO 274/2015/R/IDR i propri orientamenti, in continuità con la disciplina già introdotta nell'ambito della deliberazione 643/2013/R/IDR. Al riguardo, molte sono state le osservazioni finalizzate a chiedere di precisare e, in parte, modificare, l'impostazione adottata. In particolare, alcuni hanno suggerito di considerare, tra i costi da riconoscere al gestore uscente, ulteriori oneri relativi a conguagli in corso di maturazione, a fondi di accantonamento per il ripristino di beni di terzi, al recupero di costi finanziari anticipati connessi agli

ammortamenti accelerati o alla componente FoNI, oltre agli aspetti relativi ai crediti commerciali correnti e al personale. Altri soggetti hanno ritenuto utile segnalare che il valore residuo, in una ottica pro concorrenziale, dovrebbe essere minimizzato, al fine di favorire il subentro e la razionalizzazione del settore.

- 6.11 Alla luce degli elementi emersi e considerata, per un verso, la relazione tra oneri ammessi al riconoscimento dalla metodologia tariffaria e costi relativi al subentro e, per altro verso, la rilevanza della valorizzazione degli oneri di subentro nell'ambito della sostenibilità dei PEF, l'Autorità, in analogia a quanto già prospettato riguardo gli indicatori per gli approfondimenti sulla sussistenza dell'equilibrio economico-finanziario, intende tener conto dei contributi ricevuti nell'ambito del procedimento finalizzato alla definizione del metodo tariffario per il secondo periodo regolatorio.

7 Ulteriori obblighi tra le parti

- 7.1 Nell'ambito della consultazione, molti intervenienti hanno evidenziato la necessità, rispetto agli orientamenti espressi dall'Autorità con il DCO 274/2015/R/IDR, di dettagliare maggiormente gli obblighi posti in capo sia agli EGA sia ai gestori tra loro, al fine di assicurare certezza delle procedure.
- 7.2 Con riferimento alla prima fattispecie, si è evidenziata la necessità di esplicitare gli *obblighi in capo agli enti di governo dell'ambito* (EGA), anche al fine di limitare gli ambiti di discrezionalità degli medesimi, con particolare riguardo alle procedure e alle tempistiche da seguire in caso di concessione in scadenza, nonché all'individuazione del valore di riscatto. Analoghe considerazioni sono state svolte in relazione all'obbligo di provvedere alla predisposizione tariffaria.
- 7.3 Anche con riferimento agli *obblighi in capo ai gestori*, alcuni intervenienti hanno evidenziato l'opportunità di fornirne specifica esplicitazione al fine di chiarire le responsabilità del soggetto affidatario.
- 7.4 Taluni partecipanti alla consultazione hanno, inoltre, evidenziato l'opportunità di esplicitare, in un apposito articolo, alcuni obblighi minimi anche in materia di gestione dei *rapporti tra EGA, gestore del SII ed eventuale gestore all'ingrosso* (ad esempio in ordine agli obblighi di rendicontazione e di definizione dei prezzi delle forniture all'ingrosso incombenti sui vari soggetti).
- 7.5 L'Autorità, tenendo conto delle osservazioni presentate, è orientata ad inserire tre specifici articoli nella convenzione tipo dedicati, rispettivamente, agli obblighi dell'EGA, a quelli del gestore e ai rapporti tra grossista, EGA e gestore.

8 Penali e sanzioni

- 8.1 Molte osservazioni pervenute all’Autorità hanno segnalato la necessità di specificare, pur nell’ambito di un approccio selettivo, e non esaustivo, alla redazione dei contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, le clausole relative alle penali e alle sanzioni. In particolare, è stata proposta la previsione di valori massimi e minimi ammissibili, specialmente con riferimento ai ritardi nell’attuazione del programma degli interventi o alla mancata esecuzione degli interventi programmati, al fine di evitare comportamenti disomogenei sul territorio nazionale. Alcuni hanno poi precisato che sia le penali, sia le sanzioni non devono comunque compromettere l’equilibrio economico-finanziario delle gestioni.
- 8.2 Come è noto, la definizione di sistemi di premio/penalità, o l’implementazione di procedure sanzionatorie, costituisce un tratto essenziale della regolazione incentivante e dell’*enforcement*. Al riguardo, l’Autorità ritiene utile precisare che l’efficacia deterrente di una disciplina delle penalità o di quella sanzionatoria è innanzitutto collegata al principio della non copertura tra i costi ammessi a riconoscimento tariffario di tali oneri. Inoltre, sulla base della vigente regolazione, si precisa che i costi ammissibili sono commisurati a quelli necessari al mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario. Pertanto, la proposta di salvaguardare l’equilibrio economico-finanziario a fronte di possibili penalità o sanzioni, comminate per inadempimenti del Gestore, potendo configurare, surrettiziamente, una richiesta di riconoscere tali oneri in tariffa, non può essere condivisa.
- 8.3 In tale contesto, è intenzione dell’Autorità introdurre alcune disposizioni minime – che potranno essere integrate nell’ambito delle singole convenzioni - volte a prevedere che l’EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del gestore degli standard aggiuntivi, definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli stabiliti dall’Autorità, possa applicare specifiche *penali*, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione per violazione dei corrispondenti standard minimi.
- 8.4 Quanto ai *profili sanzionatori*, è intenzione dell’Autorità prevedere che debbano trovare applicazione - come contenuto minimo e ferme restando le ulteriori disposizioni che potranno essere previste nelle singole convenzioni - tutti i poteri sanzionatori posti in capo all’EGA dalla normativa vigente, ivi compresa la pertinente legislazione regionale, e che l’EGA medesimo sia tenuto a segnalare all’Autorità i casi di violazione di disposizioni della regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

9 Disposizioni finali

- 9.1 Rientrano tra le disposizioni finali quelle afferenti le garanzie e quelle relative alle modalità di aggiornamento della convenzione. L’Autorità, nel DCO 274/2015/R/IDR, ha posto in consultazione i propri orientamenti relativi alle *garanzie* e, coerentemente con le vigenti disposizioni di settore, ha prospettato una valorizzazione del ruolo di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico. L’iter normativo che potrebbe portare a dare nuove attribuzioni alla Cassa, pur essendo proseguito, non è tuttavia ancora giunto a conclusione. Alcuni operatori hanno osservato la necessità di esplicitare, da una parte, il collegamento tra la garanzia e la valorizzazione degli oneri di subentro nella gestione e, dall’altra, una codificazione di clausole convenzionali che non introduca eccessivi oneri per la gestione. In particolare, una richiesta di semplificazione nella disciplina delle garanzie è stata formulata con riferimento alle società quotate in borsa cui sia stato assegnato un rating elevato dalle agenzie di valutazione.
- 9.2 L’Autorità, alla luce delle valutazioni emerse e degli elementi comunicati, ritiene opportuno introdurre una prima, sintetica, disciplina delle garanzie, mutuando quanto previsto dalla normativa vigente.
- 9.3 Inoltre, l’Autorità è orientata, poi, a prevedere - con specifico riferimento agli affidamenti a società *in house* - che la convenzione debba contenere specifici obblighi di controllo per l’Ente d’Ambito sulle somme accantonate ai sensi del comma 1-bis dell’art. 3-bis del d.l. 138/2011 (introdotto dall’art. 1, comma 609, della l. 190/2014, c.d. Legge di Stabilità 2015), il quale prevede che: *“Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”*.
- 9.4 Nell’ambito delle disposizioni finali, l’Autorità è orientata, infine, ad esplicitare l’obbligo di sottoscrivere le *polizze assicurative* (per responsabilità civile verso terzi e per la protezione di alcuni impianti contro i rischi di calamità naturali) previste per l’erogazione dei servizi, nonché le *modalità di aggiornamento della convenzione*.

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO
- PRIME DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI -

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Articolo 1 Definizioni	3
Articolo 2 Oggetto	6
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del servizio	7
Articolo 4 Perimetro delle attività affidate	7
Articolo 5 Durata della convenzione	8
TITOLO II PIANO D'AMBITO	8
Articolo 6 Contenuto del Piano d'Ambito	8
Articolo 7 Aggiornamento del Piano d'Ambito	10
TITOLO III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO	11
Articolo 8 Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario	11
Articolo 9 Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	11
Articolo 10 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario...	11
Articolo 11 Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio	12
TITOLO IV CESSAZIONE E SUBENTRO	13
Articolo 12 Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	13
Articolo 13 Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	14
TITOLO V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI.....	15
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'EGA.....	15
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore.....	16
Articolo 16 Rapporti tra grossista, EGA e Gestore.....	17
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	17
Articolo 17 Penali	17
Articolo 18 Sanzioni	18
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Articolo 19 Garanzie.....	18
Articolo 20 Assicurazioni	19
Articolo 21 Modalità di aggiornamento della convenzione.....	19
Articolo 22 Allegati	19

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 *Definizioni¹*

1.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'AEEGSI *ratione temporis* vigente.

Acquedotto è il servizio di gestione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione;

Adduzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo delle perdite, delle reti necessarie a rendere disponibile l'acqua captata per la successiva fase di distribuzione e/o potabilizzazione, nonché eventualmente la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso;

Altre attività idriche è l'insieme delle seguenti attività attinenti ai servizi idrici; in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua non potabile o ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi o bottini;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi conto terzi, attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici, indipendentemente dal fatto che siano prestate per un soggetto che non gestisce servizi idrici,

¹ Per le Definizioni espressamente richiamate nel presente Articolo, si rinvia a quanto già in consultazione in materia di *unbundling* (Cfr.: DCO 379/2015/R/IDR e 515/2015/R/IDR).

come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la fatturazione, la progettazione e l'*engineering* e altri lavori e servizi similari;

- e) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche) incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali;

Altre Attività consistono nelle attività diverse dai servizi idrici anche quelle svolte mediante l'utilizzo anche di infrastrutture dei servizi idrici, come la vendita di energia elettrica, la valorizzazione del biogas degli impianti di depurazione, qualora non già ricompresi nelle attività di depurazione, l'uso di cavidotti idrici per l'alloggiamento di infrastrutture di trasmissione dati, il noleggio delle infrastrutture per attività di cablaggio o installazione antenne di ricetrasmisione, la realizzazione di lavori e/o servizi conto terzi non attinenti ai servizi idrici e altre attività assimilabili;

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali (fiumi, laghi, ecc.) o da acque sotterranee (pozzi, trincee, ecc.);

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;

Distribuzione e vendita di acqua potabile agli utenti finali è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua e le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, anche parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la

distribuzione di acqua potabile; include inoltre l'attività di fatturazione e l'assistenza agli utenti e gestione dei reclami;

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino alla sezione di depurazione;

Misura è l'insieme delle operazioni organizzative e gestionali finalizzate alla raccolta, all'elaborazione, anche informatica e telematica, alla messa a disposizione e all'archiviazione dei dati di misura validati, relativi ai misuratori installati presso gli utenti finali e in ciascuna sezione di acquedotto, fognatura e depurazione sia laddove la fonte della determinazione dei dati è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione dei dati è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; è inoltre comprensiva delle operazioni connesse agli interventi in loco sui misuratori, quali le operazioni di installazione e messa in servizio, manutenzione e modifica dei misuratori, nonché della telegestione da remoto;

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata idonea al consumo umano, comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse, e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita;

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche i seguenti servizi:

- a) la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;
- b) le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla

data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le “attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato”;

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali;

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.

Articolo 2

Oggetto

- 2.1 Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA) si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
 - a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
 - b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
 - c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.
- 2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:
 - a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'EGA in attuazione della normativa vigente;

- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del servizio

- 3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in regime di [.....] [affidamento a terzi a seguito di gara, società mista a prevalente capitale pubblico, società *in house providing*] in adempimento alla deliberazioni dell'EGA n. [....] del [.....] e n. [....] del [.....], ai sensi dell'art 149-bis e ss.mm.ii. del d.lgs 152/2006, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 4

Perimetro delle attività affidate

- 4.1 L'EGA è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.
- 4.2 Il servizio affidato al Gestore mediante la presente convenzione è costituito dall'insieme delle seguenti attività [tra i servizi richiamati nelle "*Definizioni*" riportate nella presente convenzione]:

...[ELENCO DEI SERVIZI AFFIDATI]

- 4.3 Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "*Definizioni*" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall' Articolo 10 della presente convenzione.

- 4.4 L'esercizio del Servizio si svolge all'interno del perimetro amministrativo dei seguenti Comuni:

...[ELENCO DEI COMUNI DELL'ATO]

- 4.5 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

Articolo 5

Durata della convenzione

- 5.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, di cui al successivo Articolo, la durata dell'affidamento è fissata in anni [.....][massimo 30] decorrenti dal verbale di consegna degli impianti.
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, comunque non oltre il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011;
 - b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).
- 5.3 Nei casi di cui al comma 2, il Gestore presenta motivata istanza all'EGA, dandone comunicazione all'AEEGSI. L'EGA decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

Titolo II PIANO D'AMBITO

Articolo 6

Contenuto del Piano d'Ambito

- 6.1 Il Piano d'Ambito, allegato alla presente convenzione di cui costituisce parte integrante, è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

- a) la *Ricognizione delle infrastrutture*, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidate al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;
- b) il *Programma degli Interventi (PdI)*, che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;
- c) il *Modello gestionale ed organizzativo*, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;
- d) il *Piano Economico-Finanziario (PEF)*, che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati.

6.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

6.3 L'EGA assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

Articolo 7

Aggiornamento del Piano d'Ambito

- 7.1 Ai fini dell'applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall'AEEGSI, l'EGA - all'inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall'AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo "*specifico schema regolatorio*" composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:
- a) *l'aggiornamento del Programma degli Interventi*, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del PdI reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all'orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall'AEEGSI, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) *l'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario*, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall'AEEGSI - l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
 - c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall'AEEGSI.
- 7.2 L'EGA assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.
- 7.3 L'EGA assicura che, l'aggiornamento del Piano d'Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

Titolo III STRUMENTI PER IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

Articolo 8

Obbligo di raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 8.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

Articolo 9

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 9.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa, non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'EGA istanza di riequilibrio.
- 9.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 9.3 E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 10

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 10.1 Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:
- a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:
 - trattamento dei costi di morosità;
 - allocazione temporale dei conguagli;
 - rideterminazione del deposito cauzionale;

- b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
- c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;
- d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima.

Articolo 11

Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio

- 11.1 L'EGA decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'EGA, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.
- 11.2 L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'EGA nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.
- 11.3 L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

Titolo IV CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 12

Procedura di subentro alle gestioni provviste di provvedimento di salvaguardia e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

[Disposizione alternativa al successivo Articolo 13]

- 12.1 L'EGA prende atto che esistono nell'ambito territoriale ottimale i seguenti Gestori di servizi assentiti in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarati cessati *ex lege*, rispetto ai quali, fermi restando eventuali accordi volti ad accelerare il processo di accorpamento delle gestioni, il Gestore d'ambito subentrerà nella relativa gestione alla data di scadenza prevista nei singoli contratti di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto:

...[ELENCO GESTORI SALVAGUARDATI O ASSENTITI A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA DALL'EGA]

- 12.2 L'EGA, entro un anno dalla scadenza del Gestore conforme, avvia le procedure di subentro e verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore d'ambito.
- 12.3 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, fissando altresì l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro sessanta giorni dall'avvio della procedura; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 12.4 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione
- 12.5 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente alinea, il precedente Gestore cede, al Gestore subentrante, i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA.

- 12.6 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio, risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, anche con riferimento a valutazioni di sostenibilità ed efficienza, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 12.7 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore, attraverso la proroga della convenzione comunque non oltre il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto.

Articolo 13

Procedura di subentro alla gestione unica d'ambito e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

[Disposizione alternativa al precedente Articolo 12]

- 13.1 L'EGA è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 13.2 L'EGA verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 13.3 L'EGA dispone l'affidamento al Gestore unico entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'AEEGSI le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 13.4 L'EGA individua, con propria deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'AEEGSI, su proposta del Gestore uscente, il valore di rimborso in base ai criteri stabiliti dalla pertinente regolazione dell'AEEGSI, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore subentrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore formula la propria proposta entro i nove mesi antecedenti la data di scadenza della concessione; l'EGA delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione per la sua verifica e approvazione entro i successivi sessanta giorni.
- 13.5 In caso di disaccordo del Gestore in ordine alla determinazione del valore di subentro effettuata dall'EGA, il Gestore medesimo può presentare le proprie osservazioni all'AEEGSI entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento dell'EGA. L'AEEGSI tiene conto di tali osservazioni nell'ambito del procedimento di verifica e approvazione.

- 13.6 A seguito del pagamento del valore di subentro di cui al precedente comma, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'EGA sulla base dei documenti contabili.
- 13.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse al Gestore entrante, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio idrico integrato.
- 13.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'EGA, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del SII fino al subentro del nuovo Gestore, attraverso la proroga della convenzione comunque non oltre il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente; ove si verifichi tale condizione, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, ed è avviato nei confronti del Gestore entrante, ove ne ricorrano i presupposti, un procedimento sanzionatorio per mancata ottemperanza all'obbligo di versamento del valore residuo.

Titolo V ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi dell'EGA

- 14.1 L'EGA è obbligato a:
- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e nel caso di cessazione anticipata entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
 - b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli EGA dalla regolazione dell'AEEGSI;
 - c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
 - d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;

- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e di affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
- b) rispettare i criteri e le modalità di determinazione e applicazione delle tariffe determinate dall'EGA in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
- c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
- d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
- e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine come previsto dall'art. 165, d.lgs. 152/2006;
- f) trasmettere all'EGA le informazioni tecniche ed economiche riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa;
- g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'EGA ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
- h) dare tempestiva comunicazione all'EGA del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'EGA medesima;
- i) restituire all'EGA, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano d'Ambito;
- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;

- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

Articolo 16

Rapporti tra grossista, EGA e Gestore

- 16.1 L'EGA provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'EGA.
- 16.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'EGA in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 17

Penali

- 17.1 L'EGA, in caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo EGA, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità, è tenuto ad applicare specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.
- 17.2 L'EGA comunica all'AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 18

Sanzioni

- 18.1 In caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dalla presente convenzione, l'EGA applica tutti i poteri sanzionatori al medesimo attribuiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quelli definiti dalla pertinente legislazione regionale.
- 18.2 L'EGA è tenuto a segnalare all'AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguenti sanzionatori di competenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Garanzie

- 19.1 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, al momento della sottoscrizione del contratto il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di [...] € tale da coprire gli interventi da realizzare nei primi cinque anni di gestione.
- 19.2 La garanzia fideiussoria deve essere annualmente aggiornata in modo da coprire, all'inizio di ogni anno, gli interventi da realizzare nel successivo quinquennio. Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'EGA del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 19.3 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'EGA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta dell'EGA, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 19.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati.
- 19.5 In caso di affidamento a società *in house*, l'EGA è tenuto ad effettuare specifici controlli sulle somme accantonate ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/2011, il quale prevede che *“gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario in house”*.

Articolo 20

Assicurazioni

20.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per

- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di [....] €
- b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di [....] €

Articolo 21

Modalità di aggiornamento della convenzione

21.1 Le Parti provvedono all'aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all'inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall'AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 7 della presente convenzione.

Articolo 22

Allegati

22.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione:

- a) Deliberazione dell'EGA n. [....] del [....] (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'EGA n. [....] del [....] (affidamento del servizio);
- c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte dell'EGA n. [....] del [....];
- d) Disciplinare tecnico, Carta del Servizio, Regolamento di utenza.